



**ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE**  
**Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza**  
Legge 17.7.1890 n. 6972 – R.D. 7.6.1928 n. 1353  
**00147 ROMA - Piazzale Antonio Tosti n. 4**  
TEL. 06/51858205 – FAX 06/5120986

**DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 28 del 24 febbraio 2017**

**OGGETTO:** liquidazione avviso di accertamento IMU 2013

**Il Commissario Straordinario**  
**f.to Dott. Riccardo Casilli**

UFFICIO PROPONENTE: Commissario Straordinario

*Visto per l'istruttoria dell'atto*

Firma f.to Dott.ssa Roberta Valli

data 23/02/2017

*Nulla osta* del Responsabile dell'Ufficio Bilancio - Dott.ssa Roberta Valli - sulla disponibilità di fondi al capitolo 1 - articolo 1 del bilancio del corrente esercizio finanziario

Firma f.to Dott.ssa Roberta Valli

data 23/02/2017



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che, in data 28 dicembre 2016 è stato notificato a questa Amministrazione l'avviso di accertamento per I.M.U. anno 2013 n.44599, ns. prot.n.11052/2016, ammontante a € 262.557,12 comprensivi di sanzioni e interessi;

PRESO ATTO che, dopo un attento esame della documentazione agli atti, l'Avv. A.G. D'Agostino con nota prot. n. 1503 del 22 febbraio 2017 evidenzia che:

- l'avviso di accertamento scaturisce sostanzialmente dalla "omessa denuncia" per mancato invio nei termini di legge della dichiarazione IMU 2013 e del conseguente mancato riconoscimento dell'esenzione IMU sui alcuni immobili di proprietà dell'Istituto, in quanto Ente Non Commerciale, in relazione alle parti utilizzate per i fini istituzionali di "Assistenza";
- il mancato invio della dichiarazione, condizione indispensabile ed essenziale per poter beneficiare dell'esenzione, è derivato da motivi tecnici in quanto la dichiarazione IMU 2013 è stata inviata telematicamente dall'IRSM nei termini di legge (01.12.2014) ma è stata scartata dal sistema e, dopo aver coinvolto i tecnici del software utilizzato per l'elaborazione e l'invio della dichiarazione, l'IRSM è riuscito a portare a termine l'operazione d'invio solo nel settembre 2015;

CONSIDERATO che

- al fine di ottenere con ricorso l'annullamento della sanzione per omessa dichiarazione, è necessario procedere con una richiesta finalizzata ad ottenere la c.d. "*rimessione in termini*" a fronte della maturata decadenza ai fini dell'esenzione;
- tale istituto non solo non è espressamente previsto dalla normativa fiscale ed è desumibile solo per analogia dalle norme del processo civile ma soprattutto è di difficile applicazione alle decadenze sostanziali e non processuali;
- è comunque difficile da ottenere, dovendo l'Istituto fornire la prova certa della "non imputabilità" dell'errore per il mancato invio della denuncia, pur non sussistendo nel caso concreto colpa grave, in quanto effettivamente c'è stato un invio tempestivo inoltrato nei termini, successivamente scartato dal sistema (entratel), al quale si sono succeduti ulteriori invii sempre scartati dal sistema (entratel) con motivazioni non risolvibili dal software gestionale e solo dopo la risoluzione dell'errore da parte dei tecnici del software l'Istituto ha potuto effettuare l'invio;

ATTESO che provvedendo al pagamento entro 60 gg. dal ricevimento dell'avviso in luogo dell'impugnazione, la sanzione è ridotta ad 1/3 e pertanto l'importo complessivo da liquidare si riduce a € 186.249,20;

CONSIDERATO che

- è comunque opportuna la proposizione di istanza di autotutela a Roma Capitale per l'annullamento dell'avviso di accertamento facendo valere il diritto di esenzione IMU per gli Enti non Commerciali svolgenti attività socio-sanitarie per fini istituzionali;
- l'istanza di autotutela non sospende l'obbligo di pagamento e, in caso di mancato pagamento nei termini, le somme sarebbero iscritte al ruolo con conseguente aumento di spese e oneri a carico dell'Istituto;



## ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

RITENUTO che, alla luce di quanto sopra, appare conveniente ed opportuno provvedere al pagamento entro 60 gg. dal ricevimento dell'avviso;

VISTI i poteri del Segretario Generale dell'Ente ai sensi dell'art. 8 del vigente Statuto;

VISTA la legge 17.07.1890 n.6972 e successive modificazioni;

VISTO il R.D. 5 febbraio 1891 n. 99;

VISTO l'art. 21 del D.Lgs. 04 maggio 2001 n. 207;

### DECRETA

*per quanto esposto in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente atto adottato in ossequio alle disposizioni di cui al decreto di nomina del Presidente della Regione Lazio n.T00031 del 4 marzo 2016:*

1. di procedere al pagamento dell'avviso di accertamento IMU anno 2013 prot. n. 11052/16 entro 60 gg. dal ricevimento beneficiando della riduzione della sanzione a 1/3;
2. di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 186.249,20 (euro centottantaseimila-duecentoquarantanove/20) comprensiva di interessi e sanzione ridotta a 1/3 "trattandosi di definizione agevolata" al Capitolo 1 art. 1 del bilancio del corrente esercizio finanziario che prevede la necessaria disponibilità;
3. di procedere successivamente a inoltrare apposita istanza di autotutela a Roma Capitale per l'annullamento dell'avviso di accertamento facendo valere il diritto di esenzione IMU per gli Enti non Commerciali svolgenti attività di assistenza sociale e sanitaria per fini istituzionali.

Il Commissario Straordinario  
f.to Dott. Riccardo Casilli

Copia conforme all'originale pubblicata all'Albo dell'Ente nella giornata del 24 febbraio 2017.

Il Commissario Straordinario  
f.to Dott. Riccardo Casilli